



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 01/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1384

Sentenza Corte Costituzionale n. 42/2011 relativa a giudizio di costituzionalità dell'art. 3 c. 40 della l.r. 40/2007. Adempimenti conseguenti.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" dell'Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 all'art. 3 comma 40, la Regione aveva stabilito che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici procedessero nel triennio 2008-2010 alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale e con le procedure e i criteri previsti del DPR 483/97 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce con ordinanze del 28 aprile e 19 maggio 2009 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 40 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

La Corte Costituzionale con sentenza 7 febbraio 2011 n. 42/2011 pubblicata sul BURP n.29 del 24.2.2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 comma 40 della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 in riferimento all'art.97 terzo comma della Costituzione, dato che esso prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.

Pertanto, occorre dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011 fornendo ai Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale indirizzi applicativi affinché essi, qualora non abbiano già provveduto, promuovano le azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i destinatari dell'articolo 3 comma 40 della l.r.40/2007. In particolare, si ritiene che le aziende debbano notificare agli interessati, in applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l'impossibilità sopravvenuta correlata alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione normativa regionale che ha permesso la stabilizzazione.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e quivi riportate, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011 che i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale promuovano, qualora non abbiano già provveduto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i destinatari dell'articolo oggetto della sentenza. In particolare i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle aziende ed Enti del SSR devono notificare agli interessati, in applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l'impossibilità sopravvenuta correlata alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni normative che hanno permesso la stabilizzazione;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/2008.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno AlbaSasso
